



DELEGAZIONE REGIONALE CALCIO FEMMINILE

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960

EMERGENZA 370/1528554

NUMERO VERDE 800 445052

SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713

SITO INTERNET: www.lndpuglia.it

PEC: comitatoregionalepugliaInd@pec.it

PEC CSAT: appello.pugliaInd@pec.it

PEC GS: giudice.pugliaInd@pec.it

Stagione Sportiva 2020/2021

Comunicato Ufficiale N° 32 del 23 Aprile 2021

CHIUSURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI REGIONALI E PROVINCIALI FINO AL 30 GIUGNO 2021

Si comunica che la Lega Nazionale Dilettanti ha disposto della chiusura al pubblico dei Comitati Regionali, comprese le Delegazioni Provinciali e Distrettuali, oltre alla riduzione dei giorni lavorativi del personale ivi impiegato, fino al 30 giugno 2021.

Gli uffici preposti all'organizzazione dell'attività agonistica saranno comunque pienamente operativi alla ripresa dei campionati regionali oggetto del riconoscimento di "preminente interesse nazionale".

Per qualsiasi esigenza le Società affiliate possono rappresentare le proprie necessità a mezzo e-mail all'indirizzo segreteria.pugliaInd@pec.it indicando un recapito telefonico per essere ricontattate dall'ufficio di riferimento in base alla problematica evidenziata.

Per tutte le comunicazioni con carattere di urgenza è sempre possibile contattare la LND Puglia al numero di emergenza 370.1528554.

COMUNICAZIONI

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

1.1. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 202/A DEL 13 APRILE 2021)

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno procedere all'elezione dei cinque componenti di propria competenza nel Consiglio Direttivo della Divisione Calcio Femminile;
- visti gli artt. 4 e 6 del Regolamento della Divisione Calcio Femminile;
- udite le proposte del Presidente Federale

dichiara

eletti Componenti del Consiglio Direttivo della Divisione Calcio Femminile i signori:

Stefano	BRAGHIN
Marta	CARISSIMI
Moris	GASPARRI
Ludovica	MANTOVANI
Grazie	TRENTIN

1.2. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 205/A DEL 13 APRILE 2021)

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare l'art. 40, delle N.O.I.F., con l'introduzione dei commi 1 bis e 1 ter;
- visti l'art. 27 dello Statuto Federale

delibera

di approvare la modifica all'art. 40, delle N.O.I.F., con l'introduzione dei commi 1 bis e 1 ter, secondo il testo allegato sub A).

All A)

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE DELLA F.I.G.C.

Art. 40

Limitazioni del tesseramento calciatori

1. Gli allenatori professionisti e gli arbitri non possono tesserarsi quali calciatori. Il calciatore che si iscrive nell'albo degli allenatori professionisti o se consegue la qualifica di arbitro decade dal tesseramento e non può più tesserarsi quale calciatore, fatto salvo, in tale ultima ipotesi, il rilascio di nulla osta ad un nuovo tesseramento quale calciatore rilasciato da parte della Società in cui il richiedente era vincolato all'atto dell'assunzione della qualifica di arbitro.
- 1 bis. Le limitazioni al tesseramento come arbitro di cui al precedente comma non si applicano ai calciatori tesserati con le Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti o al Settore per l'attività giovanile e scolastica, che al termine della stagione sportiva, cioè al 30 giugno, non abbiano ancora compiuto il diciassettesimo anno di età.
- 1 ter. Gli arbitri, con doppio tesseramento, non possono essere impiegati nella direzione di gare relative ai gironi delle competizioni in cui sia presente la Società per la quale sono tesserati quali calciatori.

...omissis...

1.3. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 208/A DEL 14 APRILE 2021)

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 13 aprile 2021;
- vista la richiesta della Lega Nazionale Dilettanti, concernente il differimento del termine per le variazioni di tesseramento dei calciatori “non professionisti”, di cui al punto 1), lett. b) del Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 193/A del 23 marzo 2021;
- preso atto che la richiesta si intende limitata, in via eccezionale, alla corrente stagione sportiva 2020/2021 e applicabile unicamente in favore delle società che hanno aderito alla ripresa dei campionati dilettantistici di Eccellenza e di Calcio a cinque Serie C maschile e femminile;
- ritenuto di fissare tale termine al 27 aprile 2021 – ore 19.00;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

ha deliberato

di fissare al 27 aprile 2021 – ore 19.00 – il termine ultimo per le variazioni di tesseramento dei calciatori “non professionisti” di cui al punto 1), lett. b) del Comunicato Ufficiale n. 193/A del 23 marzo 2021.

2. COMUNICAZIONI L.N.D.

COPERTURA ASSICURATIVA PER LA TUTELA LEGALE PENALE

La Lega Nazionale Dilettanti ha inteso stipulare a favore delle Società sportive ad essa associate, una polizza per la Tutela legale penale tesa alla copertura per qualsiasi necessità di assistenza legale, incluse, appunto, anche le casistiche di violazioni e illeciti legate al Covid-19 (C.U. n.123 Stagione sportiva 2020/2021).

La polizza (*di cui si allega il documento di sintesi*) è a favore dei dirigenti, medici sociali, calciatori e calciatrici nell'espletamento delle loro funzioni e/o mansioni a favore delle A.S.D. e le S.S.D. associate alla Contraente.

2.1. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DEL 1° LUGLIO 2020)

CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI

a) Articolazione

I Comitati della Lega Nazionale Dilettanti organizzano i Campionati Regionali e Provinciali di Calcio Femminile sulla base delle categorie Eccellenza e Promozione.

Nella Regione Trentino-Alto Adige, l'organizzazione del Campionato Regionale Femminile è demandata, per la Stagione Sportiva 2020/2021, secondo un principio di alternanza automatica, alla sovrintendenza del Comitato Provinciale Autonomo di Trento. I Campionati Provinciali Femminili sono organizzati da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano.

In ottemperanza a quanto stabilito al successivo capo III, punto 1), le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici maschile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a 11 Femminile organizzati dai Comitati Regionali, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2020/2021, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a 11 Femminile, quale concorso alla diffusione e promozione dell'attività femminile sul territorio. Detta gratuità si applica anche alle Società di Calcio a 11 maschile che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2020/2021, intendano partecipare con una propria squadra a Campionati di Calcio a 11 Femminile. Si applica, inoltre, alle Società che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2020/2021, intendano partecipare con una propria squadra esclusivamente a Campionati di Calcio a 11 Femminile.

Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2020/2021 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2020/2021 si iscrivano con una propria squadra a Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a 11 Femminile.

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione ai Campionati Regionali e Provinciali secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione ai Campionati Regionali e Provinciali della stagione sportiva 2020/2021, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D. e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.

In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio 2020, nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e della Commissione, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 66 della L.N.D. del 26 Giugno 2020).

In presenza di decisioni del Collegio Arbitrale presso la L.N.D. pubblicate entro il 15 Luglio 2020 ed aventi ad oggetto ratei di premio di tesseramento annuale e rimborsi spese maturati sino al 29 Febbraio 2020, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 66 della L.N.D. del 26 Giugno 2020);

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

c) Limiti di partecipazione delle calciatrici in relazione all'età

Alle gare del Campionato di Eccellenza e Promozione possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutte le calciatrici regolarmente tesserate per la Stagione Sportiva 2020/2021 che abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

2.2. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 242 DEL 31 MARZO 2021)

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE ULTIME 4 GIORNATE E GLI EVENTUALI SPAREGGI DEI CAMPIONATI REGIONALI DI ECCELLENZA MASCHILE E FEMMINILE E DEI CAMPIONATI DI SERIE C/C1 CALCIO A 5 MASCHILE E FEMMINILE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI (Stagione Sportiva 2020/2021).

Il Presidente Federale

- preso atto della richiesta pervenuta dalla Lega Nazionale Dilettanti avente ad oggetto l'abbreviazione dei termini dei procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi Territoriali e alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, relativa alle ultime quattro giornate e gli eventuali spareggi dei Campionati Regionali di Eccellenza Maschile e Femminile e dei Campionati di Serie C/C1 di Calcio a 5 Maschile e Femminile della Lega Nazionale Dilettanti (stagione sportiva 2020/2021);
- ritenuto che i calendari delle gare sopra citate, impongono la necessità di un provvedimento che abbrevi i termini dei sopra richiamati procedimenti al fine di consentire la disputa delle gare delle fasi sopra citate;
- visti gli artt. di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione II del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti, nello specifico, gli artt. 64, 65, 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l'art. 49, comma 12 del Codice di Giustizia Sportiva;

d e l i b e r a

di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 65, 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 incardinati dalla data di pubblicazione del presente comunicato sino al termine delle competizioni sopra citate, le seguenti abbreviazioni di termini:

- 1) per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati Regionali instaurati su ricorso della paie interessata:

il termine entro cui deve esser preannunciato il ricorso, unitamente al contributo e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, resta fermo alle ore 11:00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara alla quale si riferisce;

il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 15:00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara, con allegata la prova dell'invio alla controparte; il termine per presentare eventuali ulteriori memorie o controdeduzioni per i procedimenti instaurati su ricorso di parte è ridotto alle ore 18.00 del giorno successivo alla gara.

il termine entro cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi è fissato alle ore 15:00 del giorno successivo a quello in cui è stato depositato il ricorso. La decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in cui è stata adottata.

- 2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte Sportiva di Appello a livello territoriale:

il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo, alla eventuale richiesta di copia dei documenti e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato alle ore 24 :00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione del Giudice Sportivo;

il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello tenitoriale e trasmesso, ad opera del riconente, alla controparte è fissato alle ore 11:00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare ovvero del giorno stesso della ricezione della copia dei documenti;

il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è fissato alle ore 16:00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo;

il termine entro cui il Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale fissa l'udienza in camera di consiglio, è fissato a 1 giorno dal deposito del reclamo;

il termine entro cui deve tenersi l'udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale è fissato a 2 giorni dal deposito del reclamo;

il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare pervenire ulteriori memorie e documenti è fissato alle ore 12:00 del giorno precedente della data fissata per l'udienza;

al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione.

- 3) Il deposito di ricorsi, del preannuncio di reclamo, del reclamo e controdeduzioni dovrà essere effettuato a mezzo pec o telefax.
Ove l'atto debba essere comunicato alla controparte, è onere del reclamante la trasmissione nei termini di cui sopra a mezzo pec o telefax.

2.3. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 243 DEL 31 MARZO 2021)

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DI PLAY OFF DEI CAMPIONATI REGIONALI DI ECCELLENZA MASCHILE E FEMMINILE E DEI CAMPIONATI DI SERIE C/C1 CALCIO A 5 MASCHILE E FEMMINILE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI (Stagione Sportiva 2020/2021).

Il Presidente Federale

- preso atto della richiesta pervenuta dalla Lega Nazionale Dilettanti avente ad oggetto l'abbreviazione dei termini dei procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi Territoriali e alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, relativa alle gare di Play Off dei Campionati Regionali di Eccellenza Maschile e Femminile e di Serie C/C1 di Calcio a 5 Maschile e Femminile della Lega Nazionale Dilettanti (Stagione Sportiva 2020/2021);
- ritenuto che i calendari delle gare sopra citate, impongono la necessità di un provvedimento che abbrevi i termini dei sopra richiamati procedimenti al fine di consentire la disputa delle gare delle fasi play off citate;
- visto l'art. 49, comma 12 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti gli artt. di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione II del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti, nello specifico, gli artt. 64, 65, 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 del Codice di Giustizia Sportiva

d e l i b e r a

di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 65, 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 del Codice di Giustizia Sportiva incardinati dalla data di pubblicazione del presente comunicato sino al termine delle competizioni sopra citate, le seguenti abbreviazioni di termini:

- 1) per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati Regionali instaurati su ricorso della parte interessata:
- i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo non festivo alla disputa della giornata di gara;
 - il termine entro cui deve essere preannunciato il ricorso, unitamente al contributo e alla prova della trasmissione alla controparte, è fissato alle ore 24.00 del giorno in cui si è svolta la gara;

i ricorsi al Giudice Sportivo dovranno pervenire, unitamente al contestuale invio alla controparte di copia del reclamo, in uno con le relative motivazioni, entro le ore 11.00 del giorno successivo non festivo alla disputa della gara; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 13.00 dello stesso giorno; il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato entro le ore 19.00 dello stesso giorno;

2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte Sportiva di Appello a livello territoriale:

il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo, alla eventuale richiesta di copia dei documenti e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato alle ore 24.00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione del Giudice Sportivo;

- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, e trasmesso alla controparte, in uno con le relative motivazioni è stabilito entro le ore 10.00 del giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione;
- il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è fissato alle ore 11.00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo;
- il termine entro cui deve tenersi l'udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale è fissato alle ore 18.00 del giorno in cui è stato depositato il reclamo;
- il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare pervenire ulteriori memorie e documenti è fissato alle ore 13.00 del giorno in cui è fissata l'udienza;
- al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione.

3) Il deposito di ricorsi, reclami e controdeduzioni dovrà essere effettuato a mezzo pec o telefax, nei termini sopra precisati.

Ove l'atto debba essere comunicato alla controparte, è onere del reclamante la trasmissione nei termini di cui sopra a mezzo pec o telefax.

2.4. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 249 DELL'8 APRILE 2021)

Il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti,

- visto l'art. 101, comma 4), delle N.O.I.F.;

- tenuto conto di quanto disposto all'art. 42, comma 3), del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti;

- preso atto della richiesta in tal senso pervenuta dalla maggioranza dei Comitati Regionali e ravvisato che il quadro degli interventi che si sono succeduti per la ripresa delle competizioni agonistiche della Lega Nazionale Dilettanti riconosciute di "preminente interesse nazionale" integra le condizioni di eccezionalità per l'adozione di un provvedimento straordinario, a valere per la corrente Stagione Sportiva 2020/2021,

DISPONE

quanto segue:

- In deroga all'art. 42, comma 3), del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, le Società della Lega Nazionale Dilettanti che hanno aderito alla ripresa dei Campionati dilettantistici di Eccellenza maschili e femminili e dei Campionati apicali regionali di Calcio a Cinque, sia maschili che femminili, riconosciuti di "preminente interesse nazionale", possono avere in forza, a titolo temporaneo, un numero massimo di 12 (dodici) calciatori e un numero massimo di 12 (dodici) calciatrici.

Il presente provvedimento è valido unicamente per la corrente Stagione Sportiva 2020/2021 e sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio Direttivo di Lega in occasione della prima riunione utile.

3. COMUNICAZIONI C.R.

3.1. COMUNICAZIONI SEGRETERIA

3.1.1. CONSIGLIO DIRETTIVO

MEDICO ANTI COVID-19

Facendo seguito a quanto comunicato dal Presidente Tisci nel programma elettorale presentato nel corso dell'Assemblea Ordinaria Elettiva del 9 gennaio 2021, è stato istituito uno sportello riservato alle Società per chiedere informazioni al Comitato Regionale Puglia LND a riguardo dell'attuazione del protocollo per contrastare e contenere la diffusione dei contagi da Coronavirus.

Lo sportello sarà gestito da un medico specializzato, il Dr. **GIUSEPPE LASSANDRO**, nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente quale Responsabile delle procedure anti Covid-19.

Tutte le Società affiliate al Comitato Regionale potranno inoltrare da oggi i propri quesiti all'indirizzo di posta elettronica

infocovidpuglia@lnd.it

Il Dottor Lassandro gestirà tutte le richieste pervenute rispondendo alle Società nel più breve tempo possibile.

CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA FEMMINILE

Società partecipanti al campionato Regionale di Eccellenza Femminile s.s. 2020/2021: N. 5

N.	MATRICOLA	SIGLA	DENOMINAZIONE SOCIALE
1	720668	A.S.D.	APULIA TRANI* (FUORI CLASSIFICA)
2	952796	A.S.D.	FESCA BARI
3	947056	A.S.D.	MOLFETTA CALCIO
4	917956	A.S.D.	NITOR
5	953541	A.S.D.	PHOENIX TRANI

Per quanto riguarda la preparazione atletica esclusivamente delle squadre che hanno aderito alla ripresa dell'attività ufficiale, le stesse **potranno riprendere le sedute di allenamento collettive** non appena il CONI avrà dichiarato il Campionato Regionale di Eccellenza Femminile di "preminente interesse nazionale" per il C.R. Puglia LND sul proprio sito ufficiale.

È possibile consultare la sezione dedicata cliccando sul seguente link:

https://www.coni.it/images/speciale_covid19/FIGC_Lega_Nazionale_Dilettanti_Ulteriori_Competizioni_di_Interesse_Nazionale.pdf

Per quanto riguarda le **partite amichevoli** con presenza di Ufficiali di Gara, la Lega Nazionale Dilettanti comunicato che le stesse non possono essere disputate in quanto non rientrano fra quelle considerate di "preminente interesse nazionale".

CALENDARIO E FORMAT CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA FEMMINILE S.S. 2020/2021

In allegato al presente Comunicato Ufficiale è disponibile il Calendario del Campionato Regionale di Eccellenza Femminile della stagione sportiva 2020/2021.

FORMAT CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA FEMMINILE:

- Girone unico: N. 5 Società
- Modalità: Andata e Ritorno
(inizio: 2 maggio 2021 – fine: 20 giugno 2021)
- La prima classificata viene promossa nel Campionato Nazionale di Serie C Femminile

PROGRAMMA GARE

DOMENICA 2 MAGGIO 2021

ECCELLENZA FEMMINILE

GIRONE A - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto
FESCA BARI	APULIA TRANI	A	02/05/2021 16:30	CAMPO COM. "F. CAPOCASALE" E.A.	BARI (S. GIROLAMO)
MOLFETTA CALCIO	NITOR	A	02/05/2021 16:30	CAMPO COM.LE "PAOLO POLI" E.A.	MOLFETTA
Riposa:	PHOENIX TRANI				

MODIFICHE AL PROGRAMMA DELLE GARE

- ✓ Sul presente Comunicato Ufficiale viene riportata la programmazione delle gare relative alla 1ª giornata del Campionato Regionale di Eccellenza Femminile.
- ✓ L'orario di gioco dei Campionati Regionali prevede comunemente l'inizio delle gare alle 16:30 della domenica.
- ✓ Eventuali anticipi e/o posticipi rispetto al calendario delle gare (da disputare nei giorni feriali) possono essere autorizzati dall'Ufficio Attività Agonistica del C.R. Puglia-LND anche previo accordo tra le Società interessate DA COMUNICARE ENTRO I DUE GIORNI CHE PRECEDONO LA GARA per mezzo e-mail (calciofemminile.puglia@Ind.it) attraverso l'apposito modulo che si allega al presente Comunicato Ufficiale.
- ✓ Eventuali modifiche al programma gare della prima giornata del Campionato Regionale di Eccellenza Femminile devono essere comunicate entro e non oltre mercoledì 28 aprile 2021, con le modalità sopra indicate, per consentire all'Ufficio Attività Agonistica di pubblicare le eventuali variazioni sul Comunicato Ufficiale della Delegazione Regionale Calcio Femminile di giovedì 29 aprile 2021.

DISPOSIZIONI EMERGENZA COVID-19

Le Società che hanno aderito alla ripartenza del Campionato Regionale devono obbligatoriamente applicare quanto disposto dall'Aggiornamento del **Protocollo Sanitario FIGC del 23 marzo 2021**, pubblicato in allegato, ed eventuali ulteriori aggiornamenti.

Pertanto si comunica quanto segue:

A) GRUPPO SQUADRA

Per Gruppo Squadra si intende l'elenco inviato da tutte le Società partecipanti al Campionato Regionale di Eccellenza Femminile e si compone di:

- a) Calciatrici con specifica indicazione dei ruoli di:
 - portieri
- b) Staff: Componenti dello staff (allenatori, dirigenti, addetti al campo ed altri operatori).

Il Gruppo Squadra può essere composto di massimo 40 unità per l'attività di Calcio a 11.

I Gruppi Squadra, redatti sugli elenchi allegati, devono essere inoltrati al Comitato Regionale Puglia **ALMENO 5 GIORNI PRIMA DELL'INIZIO DEL RISPETTIVO CAMPIONATO** via PEC all'indirizzo

comitatoregionalepugliaInd@pec.it

La lista di ciascun "Gruppo Squadra" potrà essere modificata entro le 72 ore che precedono la gara inviando una PEC all'indirizzo **comitatoregionalepugliaInd@pec.it**, in modo da consentire ai nuovi calciatori di poter effettuare i test previsti dal Protocollo FIGC del 23 marzo 2021.

B) POSITIVITÀ ACCERTATE

Con riferimento alle indicazioni generali di cui all'Aggiornamento del Protocollo Sanitario FIGC da applicare alle società dilettantistiche partecipanti al Campionato Regionale di Eccellenza Femminile, pubblicato in data 23 marzo 2021, al fine di chiarire e disciplinare lo svolgimento dell'attività, e nello specifico le gare ufficiali, nell'ipotesi in cui sia accertata la positività al virus SARS-CoV-2 di uno più calciatrici tesserate per le squadre partecipanti ai Campionati di interesse nazionale, 2020/2021, è disposto quanto segue:

1. Nell'eventualità in cui uno o più soggetti del Gruppo Squadra risultino positivi al virus SARS- CoV-2 a seguito dei test eseguiti entro le 72/48 ore antecedenti la gara, la società ha l'obbligo di porre in isolamento, nel rispetto e secondo le modalità di quanto previsto dall'Aggiornamento del Protocollo del 23/03/2021, gli interessati.
2. In tale ipotesi la società dovrà comunicare al C.R. Puglia LND, a mezzo PEC all'indirizzo **comitatoregionalepugliaInd@pec.it** i nominativi dei soggetti risultati positivi allegando le relative certificazioni.
3. La gara sarà regolarmente disputata con le calciatrici risultate negative ai test effettuati nelle 72/48 ore antecedenti la gara, salvo che il numero di quelli risultati positivi al test, sia superiore a 3 (tre).
4. Le Società potranno richiedere il rinvio della gara, nel caso in cui, tra le tre positività accertate, siano almeno presenti più di un portiere o tre calciatori appartenenti alla categoria Under come precedentemente identificati.
5. Non saranno considerate nel computo del numero di calciatrici superiori a n. 3, ai fini della richiesta di rinvio, i casi positivi che riguardano quelle inserite nell'elenco comunicato al C.R. Puglia LND da meno di 10 giorni.

C) RICHIESTA RINVIO GARA

Nell'ipotesi in cui, all'esito dei test disposti nelle 72/48 ore antecedenti la gara, risultino più di tre calciatrici positive, ovvero nell'ipotesi in cui, su n. 3 calciatrici risultate positive ci siano più di n. 1 portiere o siano tutte e 3 calciatrici "Under", la società dovrà comunicare tale circostanza al C.R. Puglia LND, ESCLUSIVAMENTE a mezzo PEC all'indirizzo **comitatoregionalepugliaLnd@pec.it**, entro e non oltre le 24 ore precedenti la gara, allegando le certificazioni delle positività dei calciatori riscontrate nelle 72/48 ore antecedenti la gara e chiederne eventualmente il rinvio.

Al fine di verificare la corrispondenza tra le calciatrici con positività accertate ed il gruppo squadra, le certificazioni devono riportare il nome delle calciatrici risultate positive.

Il C.R. Puglia LND, espletate le opportune verifiche, provvederà alla immediata comunicazione alla Società coinvolte nella gara circa il rinvio della stessa se richiesto.

D) RIPETERSI DI POSITIVITÀ

Qualora a seguito del ripetersi di positività, dopo due sessioni di test consecutive ed il relativo periodo di quarantena previsto per le calciatrici interessate, il numero delle stesse contenuto nell'elenco depositato superi il numero di 5 (cinque), la società potrà procedere alla richiesta di rinvio della gara immediatamente successiva.

E) RECUPERI DELLE GARE RINVIATE

Una volta verificate le richieste delle Società in relazione al rinvio delle gare per positività accertate secondo quanto definito dal presente Comunicato, il Comitato Regionale provvederà a definire il recupero delle stesse gare entro i 15 giorni successivi.

F) DOCUMENTAZIONE PRE GARA

Prima di ogni gara, il dirigente accompagnatore di ogni squadra dovrà consegnare all'omologo della squadra avversaria l'attestazione, redatta secondo il modulo allegato al presente Comunicato Ufficiale, del rispetto da parte di tutto il proprio "Gruppo Squadra" delle prescrizioni sanitarie relative agli accertamenti Covid-19 previsti dal Protocollo FIGC del 23 marzo 2021 ed eventuali successivi aggiornamenti.

Al riguardo si evidenzia che, la dichiarazione di informazioni false nell'autocertificazione, è un reato perseguibile dall'Autorità Giudiziaria.

Alle Società che, nelle gare ufficiali del Campionato Regionale di Eccellenza Femminile, comprese le eventuali gare di Playoff, non provvedano a consegnare autocertificazione al Delegato Applicazione del Protocollo (DAP) della gara, non sarà consentito l'ingresso presso l'impianto sportivo.

Nel caso in cui il Giudice Sportivo Territoriale Regionale, ricevuti gli atti di gara ritenga, che tale non effettuazione della gara sia dovuta ad una mancata applicazione delle procedure disposte dall'Aggiornamento del Protocollo FIGC del 23 marzo 2021, per cause riconducibili alla Società, considererà la stessa come rinunciataria all'incontro e ad essa verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

Per tutti gli adempimenti e disposizioni da osservare, si rimanda al testo dell'Aggiornamento del Protocollo pubblicato F.I.G.C. del 23 marzo 2021 che si allega al presente Comunicato Ufficiale, salvo ulteriori e diversi provvedimenti che dovessero rendersi necessari.

G) GARE INFRASETTIMANALI

Nel caso di turni infrasettimanali di recupero, le Società non dovranno ripetere i test al Gruppo squadra, se effettuati prima della gara programmata nel fine settimana precedente.

H) PARTECIPAZIONE AL GIOCO

Alle gare ufficiali del Campionato Regionale di Eccellenza Femminile potranno partecipare esclusivamente le calciatrici inserite nel cosiddetto “Gruppo Squadra” e che siano state testate come previsto dall’Aggiornamento al Protocollo FIGC del 23 marzo 2021.

Alle Società che, nelle gare ufficiali, impiegheranno calciatrici non inserite nel “Gruppo Squadra”, verrà applicata la sanzione dell’ammenda fino a 1.000,00 Euro (salvo ulteriori sanzioni disposte dal Giudice Sportivo Territoriale Regionale).

Eventuali comportamenti in contrasto con quanto previsto dai protocolli FIGC vigenti, saranno altresì segnalate alla Procura Federale per il seguito di competenza.

I) CONVENZIONE LND – FEDERLAB

Attesa la Convenzione stipulata dalla LND con Federlab, le Società che intendano aderire alla predetta convenzione, dovranno inoltrare una mail all’indirizzo **sic.eccellenza@federlabforsport.com**

Federlab contatterà le società aderenti ed acquisirà le informazioni necessarie al fine di programmare l’invio di un’unità mobile presso il luogo concordato e provvederà ad effettuare i test ai componenti l’elenco del Gruppo squadra così indicato dalla Società.

Non potranno essere effettuati tamponi in numero eccedente il Gruppo Squadra previsto per la rispettiva attività. In caso in cui i tamponi fossero tutti negativi Federlab provvederà ad inviare una e-mail certificando l’esito dei test al medico della Società.

Nel caso vi fossero positivi verrà effettuato immediatamente il test molecolare, il/i positivo/i verrà/nno messo/i in isolamento dalla Società e la Federlab invierà entro il giorno successivo. L’esito del tampone molecolare al medico sociale o al DAP.

I termini economici della convenzione sono i seguenti:

- € 9,50 per ciascun tampone antigenico analizzato;
- € 40,00 per ciascuna seduta di prelievo presso la Società
- € 30,00 per ciascun tampone molecolare analizzato nei casi di positività rilevata dal test antigenico.

Tutti i dettagli sono riportati nel vademecum allegato.

L) ELENCO AZIENDE CHE HANNO FATTO PERVENIRE LA PROPRIA OFFERTA AL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LA SOMMINISTRAZIONE DI TEST ANTIGENICI E LA FORNITURA DI PRODOTTI PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19

Si riporta un primo elenco, che sarà aggiornato di volta in volta, delle aziende specializzate nel settore che hanno fatto pervenire una propria offerta al Comitato Regionale Puglia LND per l’effettuazione e la somministrazione di test antigenici che dovranno risultare compatibili con il Protocollo FIGC del 23 marzo 2021, nonché per la fornitura di prodotti per contrastare la diffusione del Covid-19:

AZIENDA	TELEFONO	E-MAIL
• FEDERLAB (accordo nazionale LND)	06.36712208	sic.eccellenza@federlabforsport.com
• BIONIX DEFENDE BY EXIMIA S.R.L.	338.7756829	sportcovidtest@bionixdefend.com
• MEDICA TRADEFAIR		francescodivittorio213@gmail.com
• LUCEA MULTIMEDICA E PREVENZIONE	080.8964233	info@lucea-multimedica.it
• ACON BIOTECH	+36-308631308	a.silvestri@loric-consulting.com
• CHARMING EUROPE S.R.L.	334.63076768	francesca.fossato@charmingeurope.it
• QUALY LAB S.R.L.	099.5939507	qualylabsrl@pec.it
• HUMASIS		pierpaolo.cerani@gmail.com
• TEKNOLEDIMPIANTI SRLS		info@teknolodimpianti.it

- | | | |
|-----------------|-------------|--|
| • WE BIOTECH | 348.7301286 | menegazzi@webiotech.it |
| • BIORAPID TEST | 375.5917959 | info@biorapidtest.it |
| • KONSUN | 348.3808556 | gianlucalorenzo83@gmail.com |

IL COMITATO REGIONALE DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ IN CAPO ALLE SOCIETÀ PROPONENTI RISPETTO ALLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI RICHIESTI DALLA FIGC AI SENSI DEL PROTOCOLLO DEL 23 MARZO 2021 E ALLE EVENTUALI SUCCESSIVE SANZIONI DETERMINATE DALLA MANCANZA DEGLI STESSI REQUISITI.

2. ALLEGATI

Si allega al presente Comunicato Ufficiale costituendone parte integrante:

- ✓ *Aggiornamento protocollo F.I.G.C. del 23.03.2021*
- ✓ *Modulo autodichiarazione adempimenti sanitari*
- ✓ *Modello "Gruppo Squadra" Calcio a 11*
- ✓ *Vademecum Federlab*
- ✓ *Documento di sintesi copertura assicurativa tutela legale penale*
- ✓ *Modulo variazione gara*

3.1.2. UFFICIO TESSERAMENTO

SVINCOLI ART. 108 E 32/BIS

Si rende noto che, a seguito dell'introduzione delle **nuove modalità di svincolo** con il **Comunicato Ufficiale N. 192/A della F.I.G.C.**, le Società affiliate possono trasmettere **le liste relativi agli articoli 108 e 32/bis preferibilmente a mezzo posta elettronica certificata** sulla PEC dell'Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Puglia LND:

tesseramento.pugliaInd@pec.it

Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 23 Aprile 2021.

Il Segretario
Diletta Mancini

Il Presidente
Vito Tisci

Il Delegato
Roberta Miranda